

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, l'articolo 109, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 122,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) Nel contesto di tale modifica, le disposizioni degli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽³⁾ sono state inserite all'articolo 96, paragrafi 5 e 6, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e agli articoli 105, 106 e 106 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) In particolare, l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33 non è più utile in quanto stabilisce una procedura specifica per l'approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare — consentendone l'approvazione senza votazione del comitato in caso di mancata opposizione a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* — che è diventata la procedura standard per la registrazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma anche per l'approvazione di modifiche dell'Unione del disciplinare a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Per motivi di chiarezza e fruibilità da parte degli operatori, è opportuno sopprimere gli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e modificare i riferimenti a tali articoli.
- (5) A seguito dell'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante il regolamento (UE) 2021/2117, il precedente paragrafo 3 di tale articolo è diventato il paragrafo 4. A seguito all'aggiunta di nuovi punti, all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la lettera a), punto iii), e la lettera b), punto iii), sono diventate rispettivamente la lettera a), punto iv) e la lettera b), punto iv), di tale articolo. I riferimenti all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e i riferimenti all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/33 dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

